

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: **EUROLEADER soc. cons. a r.l.**

SSL: **Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Euroleader soc. cons. a r.l.**

Azione: **Azione 9**

Tipologia di intervento: **Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco**

Bando n. _____ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni	4
Articolo 4 – Aree di intervento.....	5
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	6
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili.....	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili	7
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	8
Articolo 13 – Costi non ammissibili.....	9
CAPO IV: VINCOLI	9
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	9
Articolo 15 – Impegni accessori	9
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	10

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	10
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	10
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	11
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	13
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	14
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	14
Articolo 22 – Informazioni.....	14
ALLEGATI	15

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	9
Bando per l'accesso al regime di aiuti	Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco
Numero di registrazione del regime di aiuto	Numero di registrazione SA63200 (2021/XA)

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "Euroleader", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il sostegno allo sviluppo di progetti innovativi di gestione del patrimonio forestale che propongono nuove pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale per superare i problemi del frazionamento della proprietà e per la mitigazione dei danni causati da calamità naturali. Si intende elaborare, con nuove tecnologie informatiche, un modello tecnico e giuridico, operativo, di facile applicazione che consenta un utilizzo innovativo, sostenibile e redditizio dei boschi, oggi generalmente non gestiti o scarsamente utilizzati, per una loro gestione, economica e ambientale, comune dell'attività silvicolturale e di esbosco basata sulla disponibilità dei dati forniti dagli strumenti tecnologici a tal fine predisposti (c.d. condominio forestale). Tale intervento dovrà costituire un modello sperimentale replicabile successivamente in altre aree.

La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: adempimento di impegni per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
 - c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
 - d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
 - e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori
 - f) "impresa in difficoltà": impresa definita all’art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
 - g) Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi: Consorzi costituiti ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000).

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni appartenenti all’Area Interna “Alta Carnia”:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Ampezzo	D	si
Arta Terme	D	si
Cercivento	D	si
Comeglians	D	si
Forni Avoltri	D	si
Forni di Sopra	D	si
Forni di Sotto	D	si
Lauco	D	si
Ovaro	D	si
Paluzza	D	si
Paularo	D	si
Prato Carnico	D	si
Preone	D	si
Ravaschetto	D	si
Rigolato	D	si
Sauris	D	si
Socchieve	D	si
Sutrio	D	si
Treppo Ligosullo	D	si
Zuglio	D	si

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
- a. la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b. l’ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 400.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 172.480,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 227.520,00, per il sostegno delle operazioni in Area Interna.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare nell’ambito della Strategia Aree Interne ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell’Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all’articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Enti pubblici non economici Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000)	a) Avere sede legale o stabilimento o ambito di competenza territoriale nell'area SSL (28 comuni della Carnia). b) Avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto dell'intervento, ubicati nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 - Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B) come previsto dall'articolo 11, comma 2. c) Prevedere da statuto o altro atto giuridico equivalente registrato l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di sostegno.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.
3. Non sono beneficiarie degli aiuti le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, punto 6, lettera c) del regolamento (UE) 702/2014.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni

<p>Enti pubblici non economici e/ø</p> <p>Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000)</p>	<p>“Regime di esenzione”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 193 del 1° luglio 2014.</p> <p><i>Numero di registrazione SA63200 (2021/XA)</i></p>	<p>100 %</p>	
--	---	--------------	--

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 400.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

<i>Interventi</i>	<i>Beneficiari</i>
<p>Investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo in conformità all’oggetto e alle finalità di cui all’articolo 1</p>	<p>Enti pubblici non economici</p> <p>Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000)</p>

2. L’insieme degli interventi costituisce un modello operativo replicabile: a tal fine il beneficiario si impegna a garantire la possibilità di utilizzare il modello creato a vantaggio della collettività dell’Area Interna Alta Carnia.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

<i>Interventi</i>	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
Investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo in conformità all'oggetto e alle finalità di cui all'articolo 1	a. Le operazioni devono essere realizzate nei comuni dell'Area Interna Alta Carnia elencati nell'art. 4 del presente bando. b. Gli interventi rispondono agli obiettivi definiti all'art. 1 del presente bando. c. Gli interventi devono interessare almeno tre soggetti proprietari di terreni afferenti a mappali catastali diversi.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. Non sono considerate ammissibili le iniziative avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 Definizioni, paragrafo 1, numero 25 "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e all'art 6 Effetto di incentivazione, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

<i>Interventi</i>	<i>Costi ammissibili</i>
Investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo in conformità all'oggetto e alle finalità di cui all'articolo 1	a) costruzione o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità entro il limite del

	<p>10% del costo ammissibile dei relativi investimenti; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;</p> <p>e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.</p>
--	--

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno, da presentare in lingua italiana, comprende:
 - a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), compresi i casi in cui le operazioni ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto

- citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;
- f) check list per autovalutazione appalti (solo nel caso di soggetti pubblici) disponibile nel sito del GAL;
- g) (omissis)
- h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
- i) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle miglorie ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato C);
- j) Atto costitutivo, statuto o altro atto equivalente che attesti la costituzione del soggetto richiedente, da cui si evinca l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di sostegno unitamente alla composizione degli aderenti (es. soci, ecc.)

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica (Documentazione da allegare a supporto della richiesta di applicazione del punteggio)
Grado di rappresentatività e di aggregazione del beneficiario;	Verranno privilegiati i soggetti più rappresentativi con un maggior numero di aderenti o componenti. - da 2 a 5 soggetti	10	no	20	Il punteggio è assegnato sulla base della numerosità dei soci aderenti ai consorzi o dei componenti dell'organo decisionale dell'ente pubblico non economico, definiti dalla normativa di riferimento, dall'atto costitutivo, statuto, o altro atto giuridico equivalente.
	Verranno privilegiati i soggetti più rappresentativi con un maggior numero di aderenti o componenti. - Numero di soggetti maggiore di 5	20	no		
Gli obiettivi del piano aziendale in termini di sostenibilità ambientale;	Miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici e/o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.	10	si	10	Il punteggio è assegnato in presenza di una scheda tecnico-illustrativa sottoscritta da un tecnico laureato in possesso di abilitazione professionale relativa a discipline ambientali che dimostri secondo criteri scientifici l'impatto positivo che l'operazione ha sulla conservazione, ripristino, miglioramento di servizi ecosistemici dell'area oggetto di intervento, attraverso l'applicazione della procedura "Standard di certificazione dei Servizi Ecosistemici generati da boschi e piantagioni gestiti in maniera sostenibile - PEFC ITA".
	Possesso della certificazione per la gestione forestale sostenibile (PEFC/FSC) e/o della certificazione di catena di custodia.	10	si	10	Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione per la gestione forestale sostenibile (PEFC/FSC) e/o della certificazione di catena di custodia. Certificato PEFC/FSC.

	Interventi per la valorizzazione di beni ambientali, paesaggistici, siti protetti e tutelati.	10	si	10	<i>Il punteggio è assegnato se l'operazione è localizzata (anche parzialmente) in Aree di rilevante interesse ambientale, Aree Natura 2000, parchi e riserve naturali previste dalla L.R. 42/96, biotopi naturali, geositi, beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004 (fonte: WEBGIS regione FVG); la localizzazione sarà verificata sulla base dei dati catastali oggetto dell'intervento, dichiarati nell'Allegato A Piano Aziendale al punto 2) Riferimenti dell'attività.</i>
Innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo;	Applicazione/implementazione di risultati di attività di ricerca relativi all'oggetto del bando, nell'ottica del miglioramento della sostenibilità ecosistemica della gestione del bosco.	10	si	10	<i>Il punteggio è assegnato se il progetto applica/implementa attività di ricerca svolte da Università, altri Istituti di ricerca o altri soggetti pubblici o privati nell'ambito di progetti attinenti alle finalità del bando e svolti negli ultimi cinque anni. Tali attività devono essere adeguatamente documentate da pubblicazioni e/o report validati dal soggetto che ha svolto la ricerca e da allegare alla domanda di sostegno; il beneficiario deve inoltre allegare il nulla osta del referente della ricerca/progetto per l'applicazione e implementazione dei risultati. Il punteggio è assegnato sulla base della documentazione allegata e di quanto illustrato nell'Allegato A Piano Aziendale al punto 8) Innovazione.</i>
Interterritorialità;	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in 2 Comuni	8	no	20	<i>Il punteggio è assegnato sulla base dei dati catastali oggetto dell'intervento, dichiarati nell'Allegato A Piano Aziendale al punto 2) Riferimenti dell'attività.</i>
	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in 3 Comuni	12	no		
	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in 4 Comuni	16	no		
	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in più di 4 Comuni	20	no		
Coordinamento con altri progetti di sviluppo che coinvolgono lo stesso territorio;	Presenza e/o attivazione di accordi, partnership, convenzioni con altri soggetti. - Con un soggetto	5	no	15	<i>Il punteggio è assegnato in presenza di accordi, partnership, convenzioni con soggetti terzi relativi a progetti di sviluppo di rilevanza pubblica attinenti agli obiettivi del bando e che coinvolgano in tutto o in parte il territorio del Comune/Comuni interessati dall'operazione.</i>
	Presenza e/o attivazione di accordi, partnership, convenzioni con altri soggetti. - Con due o più soggetti	15	no		

Interventi che non comportano "consumo di suolo"	Interventi di carattere edilizio che non comportano "consumo di suolo".	5		5	<i>Il punteggio è assegnato in presenza di una scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che attesti che l'intervento edilizio non comporta "consumo di suolo"; per "consumo di suolo" si intende l'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con copertura di tipo permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per realizzazione di edifici, fabbricati, strade pavimentate, banchine, piazzali e altre aree impermeabilizzate.</i>
Totale				100	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
 - a) Ordine cronologico di presentazione della domanda telematica sul SIAN (rilascio informatico)

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità

- finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Euroleader, Via Divisione Garibaldi n. 6, Cap 33028, comune di Tolmezzo, prov. di UDINE (UD), telefono 0433.44834, email info@euroleader.it, PEC euroleader@legalmail.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito:
www.euroleader.it

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C - Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili